AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA Settore Viabilità

VERBALE DI GARA DEL 30/08/2022

<u>APPALTO</u>: DM 49/2018. ANNUALITÀ 2021 - PIANO STRAORDINARIO PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA. (CUP: F37H18002950001, CIG: 9345646F0A)

Importo lavori soggetti a ribasso€235.837,05Oneri per la sicurezza€8.290,00Totale importo lavori€244.127,05

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 30 (trenta) del mese di Agosto a L'Aquila, alle ore 11:00, il Seggio di Gara nominato con disposizione di servizio del Dirigente del Settore n. 35/Int del 29/08/2022, composto come appresso specificato, si è riunito in seconda seduta, presso la sede del Settore Viabilità, per proseguire l'esame delle offerte già avviato nella seduta del 29/08/2022:

- Presidente: RUP. Ing. Angela Ghizzoni;
- Membro: Arch.Ir. Stefano D'Angelo.

PREMESSO CHE:

- In seguito alla seduta di gara avvenuta nel giorno 29/08/2022 è stato attivato il soccorso istruttorio per gli operatori EFFEPI SRL, NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC e THERMADE SRL:
- La stessa seduta è stata sospesa e che la nuova seduta di gara è stata fissata per il giorno 30/08/2022 alle ore 11.00, come comunicato ai partecipanti attraverso la piattaforma Net4Market in data 29/08/2022.

IL SEGGIO

- Alle ore 11:00 riprende i lavori della seduta di gara.
- Con riferimento alla documentazione amministrativa della ditta PROGETTO
 SEGNALETICA SRL ed in particolare alla "Dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs. 50/2016
 art. 80 comma 4", con la quale l'operatore ha messo a conoscenza questa Stazione
 Appaltante della presenza di carichi pendenti tributari relativi ad avvisi di accertamento da
 parte dell'Agenzia delle Entrate:



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA Settore Viabilità

- tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 80 comma 4 del Codice dall'art. dall'art, 8, comma 5, letta b) della Legge 11 settembre 2020 di conversione con modificazioni del DL n. 76/2020 e poi dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021, che si riportano di seguito testualmente: "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande";
- tenuto conto altresì del fatto che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che avrebbe dovuto definire "limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate", non risulta ancora pubblicato;
- considerato che risultano tuttavia dichiarate diverse (numero tre) violazioni non definitivamente accertate, di importo complessivo superiore alla soglia minima di 35.000 euro, definita dal richiamato articolo, per la valutazione della presenza di cause di esclusione nella fattispecie dei carichi tributari non definitivamente accertati;

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA Settore Viabilità



- che pertanto risultano casi ripetuti di irregolarità, complessivamente e proporzionalmente rilevanti rispetto all'importo dell'appalto (si veda delibera ANAC n.

215 del 9 marzo 2021);

- che tuttavia l'operatore economico nel DGUE ha dichiarato di aver adempiuto a tutti gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse nonché dei contributi

previdenziali;

- che inoltre, l'operatore ha dichiarato, come già richiamato nel verbale della seduta del

29/08/2022, di aver presentato ricorso avverso gli avvisi di accertamento, che gli stessi

sono stati accolti all'esito del giudizio di primo grado, che l'Agenzia delle Entrate,

soccombente al giudizio di primo grado ha presentato appello alla Commissione

Tributaria Regionale Emilia Romagna;

• Il Seggio decide di avviare un contraddittorio istruttorio con l'operatore economico al fine

di acquisire ulteriore documentazione, necessaria per valutare circa la presenza o meno

delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice, per infrazioni tributarie

non definitivamente accertate;

• Il Seggio sospende la seduta alle ore 12:00 e procederà ad una nuova seduta, per la quale

si è darà avviso ai partecipanti attraverso la piattaforma Net4Market, all'esito dei soccorsi

istruttori avviati nella seduta del 29/08/2022 e del contraddittorio avviato in seguito alla

presente seduta.

IL PRESIDENTE

Ing. Angela Ghizzoni

Jugele Gluino-

I MEMBRI

Arch.Ir. Stefano D'Angelo

4- PAL-

Pag 3

